



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 28/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIVIETO SVOLGIMENTO MERCATO QUINDICINALE DEL 29.04.2021

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive delibere del 31/01, 29/07 e 7/10 con cui è stato prorogato;

RICHIAMATO il DPCM del 2 Marzo 2021;

VISTO il Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia del 28 aprile 2021 con il quale il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 28 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 12733 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.282 casi positivi: 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 48 decessi: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

CONSIDERATO che:

- che il mercato quindicinale, che si svolge il giovedì, per la sua conformazione e disposizione non consente di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e adotta tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- durante le giornate di mercato quindicinale si creano situazioni di assembramento non facilmente gestibili e controllabili;
- si ritiene opportuno, al fine di attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria, non consentire lo svolgimento del mercato quindicinale del 29 aprile 2021;
- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

- che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VALUTATO l'andamento della situazione epidemiologica nel nostro Comune e riscontrato, nell'ultima settimana un notevole aumento del numero di persone contagiate;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che assegna al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenza o di salute pubblica esclusivamente locale;

Necessario provvedere nel merito;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto;

ORDINA

per le motivazioni innanzi espresse, il divieto di svolgimento del mercato quindicinale previsto nel Comune di Vico del Gargano per il 29 aprile 2021.

Gli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.-di Puglia per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Dott. Michele Sementino

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la presente disposizione venga notificata per gli adempimenti di competenza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia (prot.preffg@pec.rupar.puglia.it);
- al SOUP Bari – (servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
- al Comando Stazione Carabinieri di Vico del Gargano (tfg25511@pec.carabinieri.it);
- al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Confcommercio Delegazione di Foggia
- Alla Confesercenti – Delegazione di San Severo-
- All'Associazione ANA
- All'Associazione CNA
- Ufficio Tributi
- Alla ditta Interambiente Radatti – Apricena